

# **BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ALLE MICRO, PICCOLE E MEDIE IMPRESE (MPMI) DEL COMUNE DI TREVIGLIO PER GLI INTERVENTI DI SICUREZZA POST-COVID**

## **1. OBIETTIVO**

Il presente bando intende sostenere le micro imprese locali che operano nell'ambito dei settori dell'industria, dell'artigianato e dei servizi ed escluse dalla partecipazione ad altri bandi per contributi erogati per il tramite del Comune.

## **2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI**

Sono micro-imprese le aziende a qualsiasi titolo costituite composte da meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro. Possono richiedere il contributo le sole imprese che in osservanza ai DPCM 8, 9 e 11 marzo 2020, sono rimaste chiuse o parzialmente chiuse e in possesso dei seguenti requisiti:

- a. essere in esercizio e regolarmente iscritte al Registro delle Imprese C.C.I.A.A.;
- b. avere almeno una sede operativa o un'unità locale attiva nel Comune di Treviglio;
- c. essere presenti e operanti sul territorio da almeno 12 mesi alla data di presentazione della domanda, o per un tempo inferiore se si tratta di subentro di attività avente medesima caratteristica;
- d. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi situazione equivalente secondo la normativa statale vigente;
- e. essere in regola con i pagamenti dei tributi comunali, quali IMU e TARI per l'anno 2019 e/o anni precedenti e avere assolto l'obbligo di pagare sanzioni;
- f. non avere contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Treviglio;
- g. avere effettuato il pagamento delle forniture oggetto del presente contributo.

## **3. DOTAZIONE FINANZIARIA**

Le risorse complessivamente stanziare per l'iniziativa ammontano a € 100.000,00 resi disponibili dall'Amministrazione Comunale di Treviglio.

## **4. TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO E PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE**

Il contributo comunale, a fondo perduto, è stabilito nella seguente misura:

spese fino a € 4.000,00 (al netto dell'IVA): verrà erogato un contributo pari al 50% delle spese sostenute per un massimo di € 2.000,00.

Il massimo della somma erogabile per richiedente è pari a € 2.000,00 (duemila/00).

L'elargizione del contributo è subordinata alla presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex art. 47 DPR 445/2000 (autocertificazione di cui al modulo allegato) attestante l'idoneità dell'intervento/acquisto finalizzato alla protezione individuale per il contenimento ed il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 durante l'esercizio dell'attività, a tutela del personale impegnato e della clientela.

Si ricorda che il contributo è al lordo della ritenuta di legge del 4% e che l'erogazione avverrà al netto della suddetta ritenuta.

## **5. PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE**

Alla scadenza del termine di ricevimento delle domande il SUAP procederà all'istruttoria formale delle domande pervenute e ordinerà le stesse in modo decrescente dopo aver assegnato loro un punteggio per come segue.

Numero settimane di chiusura (arrotondate per eccesso):

da 1 a 2 settimane – pt. 3  
da 4 a 7 settimane – pt. 6  
oltre 8 settimane – pt. 8

Anzianità di attività nel Comune di Treviglio:

Da 1 a 5 anni – pt. 3  
Da 5 a 10 anni – pt. 5  
Oltre 10 anni – pt. 10

Verranno erogati contributi sino all'esaurimento dello stanziamento. Gli ultimi nella graduatoria che a parità di punteggio avrebbero diritto allo stanziamento rimasto disponibile, vi accederanno secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze ammesse al contributo. Entro 30 giorni dalla predisposizione della graduatoria finale, il SUAP provvederà a dare comunicazione formale dell'avvenuta concessione ai soggetti interessati e del motivo di diniego ai soggetti esclusi, mediante invio alla PEC del richiedente il contributo.

## 6. REGIME DI AIUTO

Le agevolazioni previste saranno concesse ed erogate alle imprese beneficiarie nei limiti previsti dal Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sugli aiuti *de minimis*.

Ai sensi del detto Regolamento, in particolare, tale regime prevede che:

- (art. 3 c. 2) l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi a un'impresa unica non può superare € 200.000,00 (€ 100.000,00 per il settore del trasporto merci per conto terzi) nell'arco di tre esercizi finanziari. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto *de minimis* o dall'obiettivo perseguito e indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso sia finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall'Unione. Il periodo di tre esercizi finanziari viene determinato facendo riferimento agli esercizi finanziari utilizzati dall'impresa. Qualora la concessione di nuovi aiuti *de minimis* comporti il superamento dei massimali, nessuna delle nuove misure di aiuto può beneficiare del presente regolamento. In caso di fusioni o acquisizioni, per determinare se gli eventuali nuovi aiuti *de minimis* a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superino il massimale pertinente, occorre tener conto di tutti gli aiuti *de minimis* precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione. Gli aiuti *de minimis* concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi. In caso di scissione di un'impresa in due o più imprese distinte, l'importo degli aiuti *de minimis* concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti *de minimis*. Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto *de minimis* è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

Il periodo di tre anni da prendere in considerazione deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto *de minimis*, si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

Solo fino al 1° luglio 2020, le imprese richiedenti il cui esercizio finanziario non coincide con l'anno solare di riferimento dovranno sottoscrivere una dichiarazione, ai sensi del d.p.r. 445/2000, che informi su eventuali aiuti "de minimis", ricevuti nell'arco degli ultimi tre esercizi finanziari in relazione alla propria attività rientrante nella nozione di impresa unica, con relativo cumulo complessivo degli aiuti "de minimis" ricevuti. Se il richiedente ha ottenuto aiuti riconducibili alla categoria "de minimis" d'importo complessivamente inferiore al massimale pertinente, tale limite, per effetto della concessione dell'aiuto richiesto, non potrà essere superato durante il periodo che copre l'esercizio finanziario interessato e i due esercizi precedenti. Qualora la concessione dell'aiuto "de minimis" comporti il superamento del massimale di aiuto di cui al Regolamento in "de minimis", secondo quanto previsto al comma 4 dell'art. 14 del D.M. 31/05/2017 n. 115,

l'aiuto potrà essere concesso nei limiti del massimale "de minimis" ancora disponibile. L'aiuto si considera concesso (art. 3.4) nel momento in cui sorge per il beneficiario il diritto a ricevere l'aiuto stesso.

• (art. 2 c. 2) per "impresa unica" s'intende l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:

- a. un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b. un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c. un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d. un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima;
- e. imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui alle lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese.

• (art. 5 - Cumulo) gli aiuti de minimis concessi a norma del Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 non sono cumulabili con altri Aiuti di Stato e agevolazioni concessi per gli stessi costi ammissibili (riconosciuti per le stesse tipologie e voci di spesa);

Gli aiuti concessi alle imprese potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 1407/2013.

• (art. 6 - Controllo) è richiesta all'impresa unica, prima di concedere l'aiuto, una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, in forma scritta o elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto a norma del Regolamento (CE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 o di altri regolamenti *de minimis* durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso. Le dichiarazioni relative ai requisiti richiesti per l'applicazione corretta del Regolamento *de minimis* saranno oggetto di specifico vaglio in fase istruttoria nonché di eventuale controllo successivo.

## 7. INTERVENTI AGEVOLABILI

Il contributo è finalizzato a sostenere le spese di sanificazione necessarie per:

- l'acquisto e/o locazione finanziaria di strumenti e macchinari necessari alla sanificazione;
- gli interventi di igienizzazione e disinfezione;
- gli interventi infrastrutturali per il distanziamento sociale all'interno e all'esterno dei locali, incluso acquisto di termo scanner e sistemi, anche biometrici, di rilevazione della temperatura corporea a distanza;
- i dispositivi di protezione individuale per rischio infezione da COVID-19;
- le spese di formazione sulla sicurezza sanitaria nei luoghi di lavoro;
- le consulenze professionali per la stesura dei protocolli sanitari COVID-19;
- ogni altro intervento correlabile alla ripresa in sicurezza delle proprie attività, compresi gli adeguamenti tecnologici o soluzioni informatizzate per il miglioramento gestionale delle attività di impresa.

Sono ammissibili le spese al netto di IVA e di altre imposte e tasse, ad eccezione dei casi in cui l'IVA sia realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e non sia in alcun modo recuperabile dallo stesso, tenendo conto della disciplina fiscale cui il beneficiario è assoggettato.

Si precisa che le spese dovranno:

- Essere intestate al soggetto beneficiario;
- Aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;

- Essere state pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzi il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare.
- Essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;
- Riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura "Spesa finanziata dal bando del comune di Treviglio per la sicurezza post-Covid". In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore. Per le spese sostenute prima della pubblicazione del presente bando da parte del Comune di Treviglio la dicitura deve essere apposta a mano sull'originale e firmata dal soggetto richiedente.

Sono escluse ulteriori spese non espressamente indicate nell'elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibili all'intervento.

I contributi concessi, laddove non rilevanti per l'applicazione della disciplina europea sugli Aiuti di Stato, possono essere cumulati con altri contributi concessi per le stesse spese ammissibili, purché tale cumulo non superi il valore del 100% delle spese ammissibili ed effettivamente sostenute. Laddove questi siano invece concessi sulla Regolamento UE n. 1407/2013 "de minimis", potranno essere cumulati con altri aiuti concessi per le stesse spese ammissibili secondo quanto previsto all'art. 5 del suddetto Regolamento.

## **8. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

Per presentare domanda le imprese dovranno compilare l'apposito modulo.

Le domande dovranno essere presentate a partire 9.00 del 28 settembre 2020 e fino alle ore 12.00 del 16 ottobre 2020;

Il file della domanda (Allegato A) dovrà essere, a pena di esclusione, corredato dalla seguente documentazione integrativa:

- 1) Copia carta d'identità in corso di validità e Codice Fiscale del legale rappresentante (sottoscrittore);
- 2) Tutti i giustificativi di spesa quietanzati e i documenti che ne attestino l'avvenuto pagamento con mezzi tracciabili;
- 3) Allegato B – Modulo per cumulabilità spese, debitamente compilato e sottoscritto;
- 4) Dichiarazione IRES ritenuta 4%;
- 5) Dichiarazione consenso al trattamento dei dati personali.

Non è richiesta la sottoscrizione dei documenti con firma digitale.

Il file della domanda e la documentazione integrativa dovranno essere trasmessi esclusivamente tramite PEC all'indirizzo: [comune.treviglio@legalmail.it](mailto:comune.treviglio@legalmail.it) indicando come oggetto "Bando per la sicurezza post-Covid".

Farà fede quale data di ricevimento, l'attestazione temporale risultante dalla ricevuta di consegna rilasciata dal gestore PEC del Comune di Treviglio.

Le domande pervenute oltre il termine massimo previsto e su indicato non verranno ammesse.

Ogni impresa potrà presentare una sola domanda per unità locale. Qualora il medesimo soggetto presenti più di una domanda per la medesima unità locale, sarà considerata valida solo ed esclusivamente l'ultima domanda in ordine di protocollo di registrazione del Comune di Treviglio, e tutte le domande precedenti verranno automaticamente annullate.

La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell'imposta di bollo attualmente vigente di 16 euro – ai sensi del D.P.R. 642/1972 - o valore stabilito dalle successive normative.

Il modulo di presentazione della domanda di contributo dovrà riportare nell'apposito riquadro il numero identificativo (seriale) della marca da bollo utilizzata e il richiedente dovrà provvedere ad annullare la stessa conservandone l'originale per eventuali controlli dell'amministrazione.

## **9. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE E CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI**

L'istruttoria delle domande di partecipazione al presente bando viene realizzata secondo i criteri di cui al punto 5 del presente bando. Le domande saranno verificate in base alla regolarità formale, alla completezza della documentazione allegata, al possesso dei requisiti da parte dei richiedenti, alla compatibilità degli interventi con le prescrizioni indicate nel presente bando, al rispetto dei termini e delle modalità di partecipazione previste dal bando.

L'istruttoria sarà svolta entro il 30 settembre 2020. Il Comune di Treviglio si riserva la facoltà di richiedere mediante PEC i chiarimenti e le integrazioni documentali che si renderanno necessari. I termini per la risposta specificati nella richiesta non potranno essere superiori a 10 (dieci) giorni solari dalla data della richiesta. La mancata risposta del soggetto richiedente entro il termine stabilito costituisce causa di non ammissibilità formale dell'intera domanda.

Entro 10 (dieci) giorni dal termine dell'istruttoria, il Responsabile di Procedimento comunicherà agli interessati, in caso di esito positivo, la concessione del contributo oppure, in caso di esito negativo, l'esclusione dal beneficio.

A tutte le imprese che avranno presentato domanda sarà inviata specifica comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, Legge 241/90, si rende noto che avverso il provvedimento di concessione dei contributi è esperibile ricorso giurisdizionale al T.A.R. secondo le modalità di cui al D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento all'Albo pretorio del Comune.

## **10. EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

Il contributo sarà erogato in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2020.

Il Comune di Treviglio effettuerà l'erogazione previa verifica della regolarità dei versamenti contributivi (a mezzo DURC).

Il documento di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità è acquisito d'ufficio dal Comune, presso gli enti competenti, in base a quanto stabilito dall'art. 6 del Decreto del 30.01.2016 del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali (G.U. Serie Generale n. 125 del 1.6.2016).

In caso di accertata irregolarità in fase di erogazione, verrà trattenuto l'importo corrispondente all'inadempienza e versato agli enti previdenziali e assicurativi (D. L. n. 69/2013, art. 31 commi 3 e 8-bis).

## **11. OBBLIGHI DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

I soggetti beneficiari sono obbligati, pena la decadenza del contributo, a:

- ottemperare alle prescrizioni contenute nel presente bando;
- assicurare la puntuale realizzazione degli interventi in conformità alle richieste di contributo presentate ed entro i termini stabiliti dal presente Bando e dai relativi provvedimenti di concessione del contributo;
- fornire, nei tempi e nei modi previsti dal bando e dagli atti conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;

- conservare per un periodo di almeno 5 (cinque) anni a decorrere dalla data di erogazione del saldo del contributo la documentazione tecnica, amministrativa e contabile (compresa la documentazione originale di spesa) relativa all'intervento agevolato;
- assicurare la copertura finanziaria per la parte di spese non coperte dal contributo;

## **12. DECADENZA, REVOCA O RINUNCIA DA PARTE DEI SOGGETTI BENEFICIARI**

Il contributo concesso in attuazione del presente bando viene revocato qualora:

- a) non vengano rispettati gli obblighi previsti dal bando e dagli atti a questi conseguenti, ovvero nel caso in cui l'investimento realizzato non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, all'investimento ammesso a contributo;
- b) sia riscontrata la mancanza o il venir meno dei requisiti di ammissibilità sulla base dei quali è stata approvata la domanda di contributo;
- c) sia accertato il rilascio di dichiarazioni ed informazioni non veritiere, sia relativamente al possesso dei requisiti previsti dal bando sia in fase di realizzazione e rendicontazione degli investimenti, sia rispetto alle dichiarazioni *de minimis* (Regolamento UE n.1407/2013);
- d) si rinunci al contributo ovvero alla realizzazione dell'investimento dandone comunicazione al Comune di Treviglio mediante raccomandata o PEC.

In caso di revoca del contributo e qualora sia già stata erogata quota parte dello stesso, i beneficiari devono restituire, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla notifica del provvedimento di revoca, la somma ricevuta, incrementata da un interesse pari al tasso legale in vigore alla data di assunzione del provvedimento di revoca.

La restituzione avverrà con le modalità ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca e contestuale richiesta di restituzione del contributo.

## **13. ISPEZIONI E CONTROLLI**

Il Comune di Treviglio può disporre in qualsiasi momento ispezioni, anche a campione, allo scopo di verificare l'effettiva fruizione dei servizi e l'effettivo acquisto dei beni oggetto dell'agevolazione, il rispetto degli obblighi previsti dal presente bando, la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni prodotte dal soggetto beneficiario, anche ai fini dei controlli "*de minimis*", la sussistenza e la regolarità della documentazione amministrativa e contabile relativa alle attività realizzate e alle spese sostenute.

## **14. RIFERIMENTI NORMATIVI**

Il bando è redatto nel rispetto di quanto previsto dalle seguenti normative:

Normativa dell'Unione Europea

- *Regolamento (UE) n. 1407/2013* della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "de minimis";
- *Regolamento (UE) n. 651/2014* della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, relativamente all'Allegato 1 "Definizione di PMI";
- *Comunicazione C (2020) 1863 final* della Commissione del 19 marzo 2020 recante il "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e s.m.i.

Normativa nazionale:

- *Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 31 maggio 2017, n. 115, "Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012 n. 234 e successive modifiche ed integrazioni".*

Normativa regionale:

- *Legge regionale 4 maggio 2020, n. 9 "Interventi per la ripresa economica";*

## **15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Ufficio e responsabile del procedimento: Comune di Treviglio – Ufficio SUAP – Fenaroli Dr. Luigi.

Ufficio in cui si può prendere visione degli atti: Ufficio SUAP

Qualsiasi informazione relativa al bando e agli adempimenti ad esso connessi potrà essere richiesta contattando il Servizio Assistenza sul Bando all'indirizzo email: [suap@comune.treviglio.bg.it](mailto:suap@comune.treviglio.bg.it)

## **16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informa che, ai sensi delle vigenti normative in tema di tutela dei dati personali (GDPR), i dati acquisiti in esecuzione del presente bando verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale gli anzidetti vengono comunicati.

Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Treviglio nella persona del suo legale rappresentante. Il trattamento dei dati viene svolto nel rispetto dei principi indicati del Regolamento UE n. 2016/679.

## **17. PUBBLICAZIONE ED INFORMAZIONI**

Il presente bando e la domanda di ammissione sono pubblicati all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Treviglio - <http://www.comune.treviglio.bg.it/>

## **ELENCO ALLEGATI**

ALLEGATO A - MODULO DI DOMANDA (facsimile del modello online)

ALLEGATO B – MODULO PER CUMULABILITÀ SPESE

DICHIARAZIONE IRES RITENUTA 4%

DICHIARAZIONE CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI